

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 193/43/2012**

**Svolgimento del processo**

Il ricorrente ha impugnato gli avvisi d'accertamento 19594, 19595, 19596, 19597, 19598 e 19599/10 emessi dal Comune di Milano in relazione alla omessa denuncia Tarsu dal 2005 al 2010 solo ed esclusivamente per contestare l'applicazione delle sanzioni collegate all'omessa denuncia, che a suo avviso non sarebbero dovute, posto che pacificamente egli aveva occupato l'immobile di cui è causa nel 2003, sulla base del disposto dell'art. 1, comma 161, della legge 296/06, laddove dispone un termine quinquennale di decadenza per le sanzioni amministrative tributarie di cui al D.Lgs. 472/97, artt. 16 e 17 - gli avvisi di accertamento sono stati notificati nel 2010.

Si è costituito in giudizio l'Ufficio, insistendo per la reiezione del ricorso.

**Motivi della decisione**

Il ricorso è parzialmente fondato.

Il Comune ha errato ad irrogare la sanzione di cui all'art. 76 del D.Lgs. 503/1997 per ogni anno d'imposta ripreso a tassazione. La sanzione contemplata dalla citata norma si riferisce invero alla violazione di un obbligo - quale la presentazione della denuncia - che non ha natura ripetitiva, e pertanto andava ragionevolmente irrogata una sola volta, in relazione all'anno in cui la violazione si è realizzata.

Per altro verso, anche a voler opinare diversamente, alle violazioni in oggetto dovrebbe comunque applicarsi il metodo del cumulo giuridico delle sanzioni, previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 472/1997, con conseguente applicazione di una sola sanzione base, con gli aumenti normativamente previsti.

Pertanto la sanzione può essere applicata dal Comune una volta sola.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie in parte il ricorso annullando gli avvisi di accertamento nella parte in cui dispongono la ripetitività della sanzione. Manda al Comune per il calcolo della sanzione da applicarsi una sola volta. Spese compensate.